

REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/79 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1979****relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/79⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato;

considerando che occorre modificare l'articolo 5 del regolamento citato onde consentire a tutti i detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine di beneficiare delle misure complementari loro riservate in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79; che, nella medesima occasione, occorre ridurre i quantitativi minimi di mosti e di mosti concentrati che possono formare oggetto di contratto per meglio tener conto, alla luce dell'esperienza acquisita, dei rapporti esistenti tra i quantitativi di mosto concentrato, di mosto e di vino;

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79, codificando il regolamento (CEE) n. 816/70⁽⁵⁾, ha cambiato la numerazione degli articoli; che, tenuto conto della necessità di modificare i riferimenti che figurano nel regolamento (CEE) n. 2015/76, è opportuno procedere ad un rifacimento del medesimo regolamento e apportarvi i miglioramenti ritenuti necessari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati; che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; che occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori che ne fanno domanda; che occorre definire che cosa s'intende per produttore e, tenuto conto degli obblighi ad esso imposti, esigere che sia proprietario del prodotto che forma oggetto del contratto di magazzinaggio;

considerando che è necessario stabilire un controllo efficace dei prodotti che formano oggetto dei contratti di magazzinaggio; che, a tal fine, è in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati in detto Stato membro e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto in causa;

considerando che, al fine di uniformare la conclusione dei contratti, occorre che questi vengano stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso per consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi;

considerando che, per garantire che la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, è opportuno disporre che i contratti siano conclusi soltanto per quantitativi apprezzabili;

considerando che è necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'evoluzione dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i vini sfusi; che, per gli stessi motivi, i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo; che occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di lavorazione senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione di un prodotto;

considerando che, per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare la gradazione alcolometrica minima del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio; che, nello stesso intento, occorre inoltre prevedere per il vino da tavola che forma oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto, che tuttavia, in attesa che queste condizioni vengano adottate, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare disposizioni più rigorose per i prodotti immagazzinati nel loro territorio;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

considerando che, per evitare abusi, è necessario confermare che ad un vino da tavola oggetto di contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.;

considerando che, per evitare che i prodotti che formano oggetto di un contratto influiscano sulla situazione del mercato, è opportuno vietare la loro commercializzazione nonché talune azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di modificare talune condizioni relative ai contratti nel periodo durante il quale questi possono essere conclusi, in particolare la durata del contratto; che quest'ultima deve in particolare essere abbreviata qualora un'alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto esiga l'immissione immediata di tale prodotto sul mercato o lo renda inadatto ad essere consumato come tale;

considerando che l'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; che dette spese non variano secondo il tipo di prodotto, mentre gli interessi sono proporzionati al valore del prodotto; che, per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per giorno e per ettolitro, nonché per gruppi di vini da tavola o di mosti; che in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, l'importo dell'aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20 °C sia uguale o superiore a 1,24 deve essere fissato applicando il coefficiente di 1,5 all'importo dell'aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20 °C sia inferiore a 1,24;

considerando che durante la vinificazione il produttore che abbia concluso un contratto di magazzinaggio per il mosto di uve concentrato nella maggior parte dei casi non può disporre del suo mosto per le operazioni di arricchimento, dal momento che l'inizio delle operazioni di vinificazione non coincide con la data di scadenza dei contratti di magazzinaggio; che per ovviare a questo inconveniente occorre accordare la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio per i mosti di uve concentrati nel caso che il produttore di vino debba utilizzare il mosto per arricchire le proprie vendemmie;

considerando che, per evitare applicazioni diverse nei vari Stati membri è opportuno prevedere termini per il versamento dell'aiuto al produttore;

considerando che, qualora alla scadenza di un contratto sussistano le condizioni per la conclusione

di un nuovo contratto e il produttore ne faccia domanda, le formalità relative alla conclusione possono essere semplificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati «contratti».

Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti» s'intendono i vini da tavola, i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto con produttori singoli o con gruppi di produttori.

Ai sensi del presente regolamento per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica che trasformi o faccia trasformare:

- uve fresche in mosto di uve,
- mosto di uve in mosto di uve concentrato,
- uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino,

2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto, ottenuto a sua cura o sotto la sua responsabilità, di cui è ancora il proprietario.

Articolo 3

L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 4

1. Il contratto è redatto in un minimo di due copie, di cui una destinata al produttore e l'altra conservata dall'organismo d'intervento.

2. Nel contratto devono essere indicati almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati,
- b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,

c) i seguenti particolari tecnici :

- natura del prodotto (vino, mosto di uve o mosto di uve concentrato),
- luogo di magazzinaggio,
- dati che consentono di identificare i recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato,
- quantitativo,
- colore,
- per il vino, gradazione alcolometrica totale,
- per il vino, gradazione alcolometrica effettiva,
- per il vino, tenore di acidità totale espresso in g/l o in milliequivalenti litro,
- per il vino, tenore di acidità volatile espresso in g/l o in milliequivalenti/litro,
- tenore in anidride solforosa totale espresso in mg/l,
- nel caso del mosto o del mosto concentrato, massa volumetrica,

d) l'importo dell'aiuto,

e) le date relative all'esecuzione del contratto, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 9 e 10.

3. Gli Stati membri possono :

- a) esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in causa, in particolare la menzione :
 - del vigneto,
 - della regione di produzione delle uve ;
- b) rinunciare, per quanto riguarda il vino bianco, all'indicazione del tenore in acidità volatile.

Articolo 5

Salvo per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio conclusi in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino, di 30 ettolitri per i mosti e di 10 ettolitri per i mosti concentrati.

Articolo 6

1. Possono formare oggetto di contratto soltanto prodotti che, al momento della conclusione del medesimo, si presentano sfusi e, per quanto concerne i vini da tavola, posseggono i requisiti previsti per i prodotti che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto in conformità dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Ad eccezione dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III i vini da tavola devono avere una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 10 % vol.

Fatte salve disposizioni più rigorose cui gli Stati membri possono assoggettare i prodotti immagazzinati nel loro territorio, condizioni più restrittive, per quanto riguarda la qualità dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio, essere disposte ogni anno in funzione della qualità del raccolto.

3. I mosti devono avere una gradazione alcolometrica uguale o superiore alla gradazione alcolometrica minima prevista per la zona viticola dalla quale provengono.

4. Un bollettino di analisi datato da meno di un mese è allegato alla domanda di conclusione del contratto. Nel bollettino devono figurare almeno i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

5. I contratti relativi ad un vino da tavola non possono essere conclusi anteriormente alla data del primo travaso del vino in causa.

6. In caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, le condizioni di cui a detto comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

7. Ad un vino da tavola per il quale sia stato concluso un contratto di magazzinaggio non può essere successivamente attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli, in particolare a permettere la verifica dell'identità del prodotto che forma oggetto del contratto e a garantire che il volume del prodotto immagazzinato corrisponda alle indicazioni che figurano nel contratto stesso.

2. I produttori sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Un contratto non può essere concluso per un periodo che inizi prima della data della sua stipulazione.

Articolo 9

Salvo i contratti conclusi in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti relativi ai vini da tavola stabiliscono che l'organismo d'intervento può porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore, per l'intero quantitativo immagazzinato o per parte di esso, qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79.

La decisione di porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 10

1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, si manifesti un'alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto stesso, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

2. Qualora, in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constati che un prodotto che forma oggetto di un contratto ha subito, durante il periodo di validità del contratto stesso, un'alterazione sensibile della qualità, l'organismo d'intervento ne informa immediatamente il produttore, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

3. In base agli elementi d'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organismo d'intervento può decidere di porre anticipatamente fine al contratto. A tal fine, esso può ordinare che si proceda ad una verifica di detti elementi.

Articolo 11

L'importo dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente, per giorno e per ettolitro, come segue:

- a) per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III ed A I, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola: 0,0096 ECU;
- b) per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola: 0,0141 ECU;
- c) per i mosti la cui massa volumetrica a 20 °C è inferiore a 1,24,
 - ottenuti da vitigni diversi da quelli del tipo Sylvaner, Müller Thurgau o Riesling: 0,0115 ECU;
 - ottenuti da vitigni del tipo Sylvaner, Müller Thurgau o Riesling: 0,0169 ECU;
- d) per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20 °C è uguale o superiore a 1,24,
 - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino: 0,0383 ECU;
 - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino: 0,0423 ECU.

Articolo 12

All'inizio della campagna viticola è accordata la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve concentrati ai produttori che debbano utilizzare questi prodotti per arricchire la propria vendemmia.

Articolo 13

1. L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto:

- a) nel caso di un contratto a breve termine, al più quattro settimane dopo la data di scadenza del contratto,
- b) nel caso di un contratto a lungo termine, in tre rate pagate ciascuna al più tardi quattro settimane dopo l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Per trimestre s'intendono i periodi di tre mesi successivi al giorno in cui il contratto ha preso effetto. L'importo da versare è quello dovuto per il trimestre trascorso.

2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 12, l'aiuto è dovuto al prorata della durata effettiva del contratto. Il versamento dell'aiuto è effettuato al più tardi quattro settimane dopo la scadenza del contratto.

Articolo 14

Durante il periodo di validità del contratto:

- a) il produttore non può mettere in vendita, vendere o commercializzare altrimenti il prodotto che forma oggetto del contratto;
- b) i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro buona conservazione;
- c) i prodotti che formano oggetto del contratto non possono essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri.

Articolo 15

Il produttore informa preventivamente l'organismo d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga durante il periodo di validità del contratto per quanto riguarda:

- a) il luogo di magazzinaggio, ovvero
- b) il condizionamento del prodotto, se tale cambiamento comporta una modifica del numero dei recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato.

Articolo 16

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto non viene corrisposto se il produttore non adempie agli obblighi contrattuali.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'interessato.

3. Gli organismi d'intervento informano la Commissione in merito al seguito da essi dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

Articolo 17

Qualora, alla scadenza del periodo di validità di un contratto per vini da tavola, le condizioni per la conclusione di contratti sussistano ancora per quanto riguarda sia la situazione dei prezzi, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, sia i requisiti di cui al presente regolamento,

- un nuovo contratto può essere concluso per lo stesso prodotto;
- a richiesta del produttore, gli organismi d'intervento possono convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo apportando le necessarie modifiche alle indicazioni in esso contenute.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento incaricato di applicare le misure di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 del regolamento (CEE) n. 337/79 e al presente regolamento.

2. Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo di detto organismo.

3. Gli Stati membri in cui vengono conclusi i contratti comunicano alla Commissione, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente:

- a) i quantitativi di prodotti sotto contratto all'inizio del mese considerato,
- b) i quantitativi di prodotti per i quali sono stati conclusi contratti o i cui contratti sono scaduti durante il mese considerato,
- c) i quantitativi di prodotti sotto contratto alla fine del mese considerato.

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2015/76 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 5 è applicabile dal 16 settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
